

A.S. 2016/2017


INDIRIZZO: PRODUZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANELE
"OPZIONE AUDIOVISIVO"

CLASSE: V APA

TUTOR SCOLASTICO

PROF. ROBERTO FARINA

Copia per l'azienda



A.S. 2016/2017

INDIRIZZO: PRODUZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

“OPZIONE AUDIOVISIVO”

CLASSE: V APA

TUTOR SCOLASTICO

PROF. ROBERTO FARINA

Copia per la scuola

N.B. Da riconsegnare al Tutor di classe compilata in tutte le sue parti (firme e timbri) alla fine dello Stage.

I.I.S. "ENZO FERRARI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MONZA
I.T.I.S. (SEZ. ASSOCIATA – Grafica e Comunicazione) I.P.S.I.A. DIURNO E SERALE
Via Montegrappa 1 20900

PROT. /C27 Data

CONVENZIONE DI TIROCINIO N. a.s. 2016/2017
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari con sede in Monza (MB) via Montegrappa 1, codice fiscale 94631900159 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dott.ssa Renata Antonietta Cumino nata a Corigliano Calabro (CS) il 27/06/1967, codice fiscale CMNRTN67H67D005E;

E

il Comune di Trieste, con sede legale in Piazza Unità d'Italia 4, codice fiscale/Partita IVA 00210240321, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", in persona della sig.ra Romana Meula – Direttore dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino, domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.77/05 l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani che abbiano compiuto il 15° anno di età, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione e sono obbligatoriamente attuati in tutte le classi, a partire dal terzo anno, della scuola secondaria di secondo grado;
- la Legge 59 del 15/03/1997, art. 21, riconosce alle Istituzioni scolastiche piena autonomia;
- il Decreto Interministeriale n. 44/2001 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche - riconosce all'istituzione scolastica dotata di personalità giuridica piena autonomia negoziale;
- i percorsi di alternanza scuola lavoro, come configurati dal D.Lgs. 77/2005, prevedono la realizzazione di attività di orientamento e formazione, anche mediante esperienze nel mondo del lavoro;

- ai sensi della Guida operativa del 08/10/2015, emanata dal MIUR a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 107/2015, il periodo di apprendimento in alternanza scuola-lavoro effettuato in un contesto lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti come un tirocinio formativo curriculare;

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive, modifiche e integrazioni

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. Il Comune di Trieste, di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito, nei limiti delle disponibilità delle singole strutture comunali e compatibilmente con il funzionamento dei propri uffici e servizi, studenti che abbiano compiuto il 15° anno di età in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto di Istruzione superiore Enzo Ferrari, di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".

2. Al fine di consentire un'adeguata programmazione degli inserimenti, l'istituzione scolastica si impegna a comunicare al Comune di Trieste, con cadenza annuale e comunque con anticipo di almeno 4 mesi rispetto all'avvio dei progetti di percorso formativo personalizzati di cui all'art. 3, il numero degli studenti interessati.

3. I percorsi di alternanza scuola lavoro di cui alla presente Convenzione mirano ad arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici mediante l'acquisizione nella pratica di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro e a favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. A questo fine, il soggetto ospitante si impegna a favorire l'esperienza di alternanza scuola lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, l'accoglimento degli studenti presso i propri uffici e servizi e l'illustrazione delle modalità di lavoro e dell'assetto organizzativo.

4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

Art.2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro, nè l'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla Legge n. 977/1967 e s.m.i.. Gli studenti beneficiari del percorso di alternanza non possono vantare nei confronti del soggetto ospitante alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.

2. L'Istituzione scolastica garantisce di acquisire l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci alla partecipazione degli studenti alle attività formative in alternanza scuola lavoro e, nel caso di studenti con disabilità, si impegna ad individuare un insegnante di sostegno per l'affiancamento/supporto dello studente medesimo.

Art. 3

1. L'attività di formazione e orientamento in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura comunale, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

2. Per ciascuno studente beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto di percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

3. Il progetto di percorso formativo personalizzato, sottoscritto da tutte le parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura comunale ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà parentale) deve contenere:

– l'anagrafica dello studente;

– i nominativi del docente tutor interno e del tutor comunale, con specificazione dei relativi recapiti e degli accordi in ordine alle modalità, anche temporali, di monitoraggio del percorso formativo;

– l'indicazione dell'Area/Servizio comunale ospitante, delle sedi, eventualmente anche esterne, presso le quali si svolgerà l'attività formativa, della durata e del periodo di svolgimento, dei tempi di presenza nelle strutture comunali;

– i dettagli del percorso formativo: attività affidate, obiettivi, competenze che si intendono acquisire, modalità di svolgimento del progetto;

– gli estremi identificativi delle assicurazioni per i rischi contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.

4. Le parti si danno atto che l'attività di formazione e orientamento in alternanza scuola lavoro sarà concretamente avviata solo dopo la sottoscrizione del progetto di percorso formativo personalizzato e del patto formativo studente previsto dalla Guida operativa MIUR del 08/10/2015, e previa trasmissione di copia del progetto medesimo all'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino del Comune di Trieste, competente per l'aggiornamento dell'anagrafe dei tirocini.

Art.4

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor comunale, il progetto di percorso formativo personalizzato;
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor comunale e secondo le modalità stabilite in sede di progetto di percorso formativo personalizzato, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor comunale;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
- j) gestisce, in collaborazione con il tutor comunale, il registro presenze degli studenti.

2. Il tutor formativo comunale svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il docente tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e li assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell'esperienza;

f) fornisce al docente tutor interno ogni elemento idoneo a valutare le attività degli studenti e l'efficacia del processo formativo;

g) gestisce, in collaborazione con il docente tutor interno, il registro presenze degli studenti.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del progetto di percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo comunale al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione e protezione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascuno studente, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo comunale al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 5

1. Durante lo svolgimento del percorso di alternanza scuola lavoro gli studenti beneficiari

sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal progetto di percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;

f) rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto formativo studente previsto dalla Guida operativa MIUR del 08/10/2015.

2. Nel caso di comportamento non conforme ai doveri e impegni di cui al presente articolo, il Comune di Trieste si riserva la facoltà di interrompere l'attività formativa motivandone le ragioni al docente tutor interno.

Art. 6

1. L'istituzione scolastica assicura gli studenti beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative riguarderanno anche le attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura comunale ospitante, come segnalate nel progetto di percorso formativo personalizzato;

2. In caso di incidente e/o infortunio durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Istituzione scolastica) e, contestualmente, all'Istituzione scolastica.

3. L'Istituzione scolastica si impegna a custodire presso i propri archivi, a disposizione della Regione (Agenzia Regionale del Lavoro), delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché delle rappresentanze sindacali aziendali, copia della presente Convenzione e dei progetti di percorso formativo personalizzato.

4. Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 gli studenti beneficiari del percorso in alternanza sono equiparati, ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, ai "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 così come definita dall'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale e specialistica: erogazione a carico dell'istituzione scolastica;

Per la progettazione dei corsi di sicurezza, che dovranno essere svolti prima dell'avvio dei progetti di percorso formativo personalizzato, l'Istituzione scolastica potrà avvalersi della collaborazione del tutor formativo comunale, che opererà la valutazione del rischio in stretto collegamento con il RSPP del Comune di Trieste.

L'Istituzione scolastica si impegna a trasmettere alle strutture comunali ospitanti, prima dell'avvio dei progetti di percorso formativo personalizzato, le attestazioni riguardanti gli interventi formativi erogati dalla Scuola.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008: le parti si danno atto che gli studenti non saranno adibiti a mansioni considerate a rischio secondo l'art. 41 citato e che, pertanto, non è necessaria l'attivazione della sorveglianza sanitaria;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008: a carico del soggetto ospitante;

d) dispositivi di protezione individuale: a carico del Comune di Trieste.

5. L'Istituzione scolastica si fa carico altresì dei seguenti obblighi:

- tener conto, nella programmazione degli inserimenti, delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti da avviare alle attività di alternanza;

- designare un docente tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire agli studenti beneficiari del percorso di alternanza, per il tramite del tutor della struttura comunale ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al docente tutor interno di contattare gli studenti beneficiari del percorso e il tutor comunale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare l'Istituzione scolastica di qualsiasi incidente e/o infortunio accada agli studenti beneficiari;

e) individuare il tutor comunale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 8

1. La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione e, per quanto riguarda il Comune di Trieste, potrà essere rinnovata con determinazione del Direttore dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino per un ulteriore triennio, salva la possibilità di disdetta da esercitarsi dalle parti in forma scritta almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 9

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. a), n. 2 del D.Lgs n. 104/2010, eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art.10

1. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico dell'Istituzione scolastica.
2. Il presente atto, non avendo ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale, va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte II, del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e Data

Per l'istituzione scolastica

.....

per il Comune di Trieste

.....